

Statuto dell'Associazione "Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi Sondrio Festival"

Titolo I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita un'associazione culturale denominata "Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi - Sondrio Festival", in breve "ASSOMIDOP". Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro; essa aderisce all'Unione Internazionale per la conservazione della Natura.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Sondrio presso la sede del Centro Documentazione Aree Protette del Comune di Sondrio.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2020. L'eventuale proroga è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 4 - Scopo

Scopo dell'Associazione è la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, attività ed iniziative atte a favorire la diffusione e l'incremento della cultura delle aree protette e dell'ambiente, attraverso la loro conoscenza, la documentazione scientifica delle emergenze naturalistiche, storiche, culturali in essa presenti, nella forma scritta, fotografica, multimediale, informatizzata, video-cinematografica, in uno spirito di pace ed amicizia fra popoli, nell'ottica complessiva della tutela del patrimonio naturale mondiale, a beneficio delle future generazioni.

Per raggiungere tale scopo l'Associazione:

- organizza annualmente un concorso internazionale per documentari ispirati alle aree protette nei loro vari aspetti (tutela, valorizzazione, popolazioni, usi compatibili, tradizioni, folclore, ricerca scientifica, pianificazione, flora, fauna, ecologia, ecc.);
- organizza convegni sulle tematiche specifiche correlate alla conservazione della natura

e delle aree protette e altre attività di educazione ambientale in accordo con il Centro Documentazione Aree Protette.

L'Associazione potrà partecipare quale socio a circoli e associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Articolo 5 - Concorso cinematografico

Per l'organizzazione del concorso cinematografico il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, predisporrà apposito regolamento.

Titolo II: SOCI

Articolo 6 - Requisiti dei soci

Possono divenire soci enti pubblici e privati aventi scopi compatibili con quelli dell'Associazione, nonché cittadini italiani e stranieri residenti in Italia.

I soci si classificano in:

- **soci fondatori:** quelli che hanno partecipato alla costituzione dell' Associazione;
- **soci promotori:** quelli che hanno sostenuto finanziariamente l'Associazione ininterrottamente dalla sua fondazione.;
- **soci ordinari:** quelli che sono ammessi secondo la procedura prevista al successivo articolo 7;
- **soci onorari:** le persone fisiche o gli enti che abbiano conseguito speciali meriti nei riguardi dell'Associazione.

L' elenco dei soci ordinari è sottoposto a verifica annuale da parte del Consiglio Direttivo, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio,

Articolo 7 - Ammissione dei soci ordinari

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata - insindacabilmente - dall'Assemblea e le relative iscrizioni decorreranno a tutti gli effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda viene accolta.

Articolo 8 - Ammissione dei soci promotori

La qualifica di Socio promotore è riconosciuta – su proposta del Consiglio Direttivo - con delibera dell'Assemblea ed è annualmente verificata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Nomina dei soci onorari

I soci onorari sono nominati dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Doveri dei soci

Per sopperire alle spese dell'Associazione, i soci fondatori e i soci promotori sono tenuti al versamento di una contribuzione annuale, ed i soci ordinari al versamento di una quota associativa, nella misura che verrà fissata annualmente dall'assemblea ordinaria. La prima contribuzione annuale per i soci fondatori è fissata nell' atto costitutivo.

L'appartenenza all' Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi.

Articolo 11 - Diritto dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, di prendervi la parola e di esprimere un solo voto indipendentemente dalla qualifica.

Solo i soci onorari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venire meno:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima del termine dell' esercizio sociale;
- b) per morosità, nel caso di omesso pagamento per oltre un anno delle contribuzioni o delle quote associative dovute;
- c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione (decadenza);
- d) per inosservanza di quanto stabilito dal presente statuto (esclusione).

La perdita della qualità di socio per morosità, decadenza od esclusione, è deliberata dal Consiglio Direttivo,

Titolo III: ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 13 - Organi dell' Associazione

Sono organi dell' Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;

- il Direttore;
- il Revisore dei conti;
- il Comitato Scientifico.

CAPO I - ASSEMBLEA

Articolo 14 - Partecipazione all' Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione; le sue deliberazioni, vincolano tutti i soci, ancorché assenti, dissenzienti od astenuti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Nelle votazioni, ogni socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla propria qualifica, ad eccezione dei soci onorari i quali non hanno diritto di voto.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

1 – delibera sui bilanci consuntivo e preventivo e sulla relazione morale del Presidente dell'Associazione, sentita la relazione relativa al bilancio consuntivo predisposta dal revisore dei Conti;

2- - fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della contribuzione annuale per i soci fondatori e i soci promotori, compatibilmente con le disponibilità dei rispettivi bilanci, e l'ammontare della quota associativa per i soci ordinari;

3-- procede al rinnovo delle cariche sociali;

4- designa il revisore contabile;

5- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

6--delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

7-delibera sull'ammissione dei soci ;

8-nomina i soci onorari ;

9- elegge nel suo seno due rappresentanti dei soci ordinari che faranno parte del Consiglio Direttivo, nel caso in cui i soci ordinari siano superiori a due.

- Articolo 16 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

1. delibera in merito ad eventuali contributi straordinari richiesti ai soci in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

2 - delibera le modificazioni dello Statuto sociale;

3.- delibera lo scioglimento o la proroga dall'Associazione.

Articolo 17 - Convocazione delle assemblee

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione viene convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali; l'Assemblea straordinaria è convocata per determinazione del Presidente o su delibera del Consiglio Direttivo, o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto o almeno uno dei soci fondatori.

Le Assemblee ordinaria e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, a cura del Presidente, mediante lettera raccomandata indirizzata a tutti i soci.

Articolo 18 – Costituzione dell'Assemblea e deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, tra cui i due soci fondatori; in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché tra essi figurino almeno un socio fondatore.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci, tra cui i due fondatori; in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché tra essi figurino i soci fondatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un'altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario da lui scelto; nell'Assemblea straordinaria - è richiesta la presenza di un notaio o del Segretario Generale del Comune di Sondrio.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti, purché fra essi figurino almeno un socio fondatore.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la

maggioranza dei due terzi dei voti, purché in tale maggioranza siano compresi i voti di entrambi i soci fondatori. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorrerà però il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ivi compresi i due soci fondatori.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano o, qualora lo ritenga opportuno, per votazione segreta.

Ogni socio, ad eccezione dei soci onorari privi del diritto di voto, ha diritto ad un voto indipendentemente dalla propria qualifica.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto, a cura del segretario, un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario stesso.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

1. dall'Assessore alla Cultura pro tempore del Comune di Sondrio, con funzioni di presidente;
2. da due rappresentanti del CAI, tra i quali uno nominato dal Consiglio Direttivo della sezione del CAI di Sondrio, ed uno nominato dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI;
3. da un rappresentante del Comune di Sondrio, nominato dal Sindaco;
4. da un rappresentante designato da ogni socio promotore;
5. da due rappresentanti dei soci ordinari eletti dall'Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante del Comitato Scientifico, designato dal medesimo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Revisore dei Conti.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre esercizi sociali ed i suoi componenti possono essere riconfermati; ad essi spetta, fatta eccezione per l'Assessore e per i rappresentanti del CAI, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato.

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore, che non ha però diritto di voto.

Articolo 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- ⇒ Elege annualmente il Vicepresidente ;
- ⇒ Nomina il Direttore ;
- ⇒ Propone all'Assemblea l'ammontare della contribuzione annuale per i soci fondatori e i soci promotori e della quota associativa per i soci ordinari ;
- ⇒ Predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell' Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- ⇒ Stabilisce l'ammontare del compenso da corrispondere al Direttore ed al Revisore;
- ⇒ Affida, su proposta del Direttore, specifici incarichi a persone anche estranee all'Associazione e ne stabilisce i relativi compensi ;
- ⇒ Nomina il Comitato Scientifico e sostituisce uno o più dei suoi membri, previo parere dello stesso Comitato ;
- ⇒ Approva il regolamento e le modalità organizzative del concorso cinematografico, sentito il Comitato Scientifico ;
- ⇒ Indice il concorso cinematografico e ne nomina, su proposta del Direttore, la giuria internazionale;
- ⇒ Nomina il capo ufficio stampa del concorso cinematografico;
- ⇒ Collabora con il Comitato Scientifico per le modalità di selezione del concorso cinematografico;
- ⇒ Compie le preselezioni dei documentari in collaborazione con il Comitato Scientifico ;
- ⇒ Delibera in merito alle proposte del Direttore circa il miglior svolgimento del concorso cinematografico, nonché delle relative manifestazioni collaterali e circa la conservazione, l'utilizzo e l'incremento della cineteca;

- ⇒ Procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- ⇒ Propone all'Assemblea la nomina dei soci promotori e dei soci onorari;
- ⇒ Delibera la perdita della qualità di socio, nei casi previsti dal precedente articolo 12;
- ⇒ Assume e promuove, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, le altre iniziative che ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- ⇒ Dà parere e delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e che non sia di competenza dell'Assemblea;

- ⇒ Predisporre l'eventuale regolamento interno;
- ⇒ Delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti pubblici ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti;
- ⇒ Delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell' Associazione, per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell' Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- ⇒ Può deliberare la convocazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 21 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima della data di riunione, senza vincoli di formalità.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Articolo 22 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in difetto anche di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa senza diritto di voto il Direttore, che funge da segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate a cura del segretario e il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

CAPO III - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Articolo 23:

L'Associazione è presieduta dall'Assessore alla Cultura pro tempore del Comune di Sondrio, per il periodo di vigenza del suo mandato.

Il Consiglio Direttivo nominerà annualmente il Vicepresidente scegliendolo tra i due rappresentanti del CAI.

Articolo 24 - Compiti del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione.

Il Presidente:

- adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari al buon andamento dell' organizzazione;
- convoca e presiede l'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria, stabilendo il giorno ed il luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno;
- sovrintende all' organizzazione ed al buon funzionamento degli uffici.

Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

CAPO IV - DIRETTORE

Articolo 25 - Nomina del Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dall'articolo 20.

Il Direttore dura in carica tre esercizi sociali e può essere riconfermato.

Al direttore compete il compenso deliberato dal Consiglio Direttivo.

In caso di temporanea assenza o indisponibilità del Direttore le funzioni saranno espletate da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente.

Articolo 26 - Compiti del Direttore

Il Direttore:

- compie tutti gli atti che gli vengono delegati con delibera del Consiglio Direttivo;
- svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito al concorso cinematografico ed alle altre attività di competenza;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina della giuria internazionale;
- elabora proposte circa il miglior svolgimento del concorso cinematografico, nonché delle relative manifestazioni collaterali e circa la conservazione, l'utilizzo e l'incremento della cineteca, sottoponendo dette proposte al Consiglio Direttivo;
- nell' ambito dei suoi compiti, potrà proporre al Consiglio Direttivo di affidare specifici incarichi a persone anche estranee all' Associazione e di stabilire i relativi compensi.

CAPO V - REVISORE DEI CONTI

Articolo 27 - Nomina del Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è designato dall'Assemblea fra gli iscritti all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e dura in carica tre esercizi sociali . E' rieleggibile una sola volta.

A lui compete il compenso deliberato dal Consiglio Direttivo

Articolo 28 - Compiti del Revisore dei conti

Al Revisore dei Conti compete il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Associazione.

Egli deve redigere la relazione annuale all' Assemblea relativa al bilancio consuntivo.

Il Revisore dei conti ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di far mettere a verbale le sue osservazioni; egli può, inoltre, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull' andamento delle operazioni sociali su determinati affari.

L'attività del Revisore dei conti deve essere verbalizzata in apposito libro.

CAPO VI: IL COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 29 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 5 e un massimo di 8 tecnici con competenze nei seguenti campi: naturalistico, didattico, della comunicazione, scientifico e cinematografico.

E' nominato dal Consiglio Direttivo che ha anche il compito di sostituire uno o più dei suoi membri, previo parere dello stesso Comitato.

Ai membri del Comitato Scientifico compete il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e correlate allo svolgimento dell'incarico.

Segretario del Comitato Scientifico è il Direttore.

Il Comitato Scientifico:

- Elegge nel suo seno, con la maggioranza assoluta dei votanti, il Presidente, che

rimane in carica per la durata del Comitato stesso;

- Designa il proprio rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- individua, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, le modalità di selezione del concorso cinematografico;
- predispone il regolamento e le modalità organizzative del concorso cinematografico da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- compie le preselezioni dei documentari in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Comitato Scientifico resta in carica tre esercizi sociali ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Titolo IV: PATRIMONIO

Articolo 30 - Risorse dell' Associazione

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- a) dalle contribuzioni annuali, che dovranno essere versate dai soci fondatori e dal socio promotore;
- b) dalle quote associative annuali, che dovranno essere versate dai soci ordinari;
- c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, e da sovvenzioni, donazioni, erogazioni liberali o lasciti di associazioni o di terzi;
- e) da fondi raccolti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
- f) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- g) da eventuali proventi di natura commerciale.

Le contribuzioni e le quote associative di cui ai punti a) e b) del presente articolo devono essere versate in unica soluzione entro il trenta marzo di ogni anno.

Costituisce inoltre risorsa operativa dell'Associazione il Centro Documentazione Aree

Protette del Comune di Sondrio, secondo le modalità che saranno definite con apposita convenzione.

Articolo 31 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi annui ordinari e le quote di iscrizione sono dovuti annualmente in misura piena, indipendentemente dal momento dell'iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio che cessa di far parte dell'Associazione, è comunque tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Articolo 32 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla Legge. Il patrimonio non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione e all'atto del suo scioglimento lo stesso dovrà essere devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea, a enti o associazioni con finalità di educazione ambientale.

Titolo V NORME FINALI E GENERALI

Articolo 33 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34 Scioglimento e liquidazione

La delibera di scioglimento dell'Associazione è adottata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal precedente articolo 18.

In tal caso, l'Assemblea designa uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 35 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con il regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi a cura dell'Assemblea.

Articolo 36 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge e regolamentari previste in materia.

Sondrio, 27 aprile 2006

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 27/04/2006